

PRIMO PIANO

Eiopa, linee guida su Idd

Eiopa ha avviato oggi una pubblica consultazione sulla bozza delle linee guida che riguardano l'integrazione delle preferenze dei clienti assicurativi sulla sostenibilità o meno degli asset che sottoscrivono, ai sensi di Idd. Gli orientamenti derivano dal regolamento delegato della Commissione Europea, 1257 del 2021.

La bozza sulle linee guida fornisce indicazioni su come aiutare i clienti a comprendere meglio il concetto di "preferenze di sostenibilità" e le loro scelte d'investimento; come raccogliere informazioni sulle preferenze di sostenibilità; come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti, sulla base della tassonomia europea (Sfdr). E poi, in che momento della consulenza valutare le preferenze di sostenibilità, cioè prima o dopo che l'idoneità del prodotto sia stata valutata in base alle conoscenze ed esperienze del cliente, alla situazione finanziaria e ad altri obiettivi di investimento. Le linee guida definiscono anche le competenze richieste a intermediari e compagnie in materia di finanza sostenibile e Ibp.

Il termine della consultazione è il 13 maggio. Eiopa è consapevole che il periodo di consultazione è breve, ma ciò consentirà di finalizzare le linee guida in tempo utile per la discussione del regolamento delegato, prevista per il 2 agosto.

Fabrizio Aurilia

RICERCHE

Cineas, ancora poco risk management

Nonostante l'esperienza della pandemia, la maggioranza delle imprese non ha modificato i modelli di gestione e prevenzione del rischio. Secondo l'ultimo osservatorio del consorzio universitario, la lezione del Covid-19 è stata ascoltata soltanto dalle società che già disponevano di adeguati presidi per il governo delle minacce aziendali

La pandemia di coronavirus non si è rivelata maestra di vita. Almeno per quanto riguarda la gestione del rischio nelle imprese di medie dimensioni in Italia. Pochissime aziende, secondo l'ultima edizione dell'Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane, hanno infatti appreso la lezione dell'emergenza sanitaria e istituito adeguati sistemi di gestione e controllo del rischio. Per tutte le altre, invece, le cose sono rimaste così com'erano.

Realizzato da **Cineas** in collaborazione con **Ipsos**, il rapporto è stato presentato ieri mattina al Politecnico di Milano. E fotografa un tessuto imprenditoriale in cui il risk management occupa ancora una posizione marginale. Soltanto il 44% delle imprese intervistate ha infatti dato maggior risalto alla funzione aziendale di gestione del rischio: per tutte le altre, ben il 56% delle imprese, la pandemia di coronavirus non ha avuto alcun effetto tangibile. Più in generale, appena il 26,5% delle aziende giudica prioritaria l'introduzione di un sistema di gestione e controllo del rischio. Una percentuale bassissima, soprattutto di fronte a quelli che **Massimo Michaud**, presidente di Cineas, ha definito in apertura "rischi esistenziali", ossia rischi che, come nel caso della pandemia, possono mettere a repentaglio la sopravvivenza di persone, imprese e società. "Questi rischi – ha detto Michaud – richiedono mentalità e approcci differenti, non sono rischi che possono essere accettati e vanno affrontati ai massimi livelli, coinvolgendo attivamente consiglio di amministrazione e top management".

UNA LEZIONE INASCOLTATA

Come ha illustrato Enzo Rizzo, direttore scientifico di Ipsos, la lezione della pandemia è stata appresa soprattutto dalle imprese che già facevano risk management. L'osservatorio ha evidenziato che il 54,2% delle aziende che disponevano di un modello di mappatura dei rischi a livello di cda, a tal proposito, ha modificato la priorità assegnata alla funzione di gestione del rischio e dato maggior risalto a strumenti per la prevenzione e la gestione delle minacce aziendali. Cosa che non è invece avvenuta nel 64% delle imprese prive di modelli di mappatura del rischio: per loro non è cambiato assolutamente nulla.

Il rapporto evidenzia dunque una sostanziale differenza fra le imprese che coinvolgono il cda nella mappatura del rischio e tutte le altre. Per il 58,4% delle prime, per esempio, l'introduzione di un modello di gestione del rischio consente di razionalizzare le decisioni e strutturare meglio la governance dell'azienda, mentre per le altre si tratta semplicemente di strumenti per salvaguardare i mezzi di produzione e la continuità del business (53,1%) o, più candidamente, per ottemperare a specifiche normative (53,1%).

(continua a pag. 2)



Massimo Michaud, presidente di Cineas

(continua da pag. 1)

In pratica, come ha sintetizzato Rizzo, “i modelli di mappatura e gestione del rischio sono per alcune imprese strumenti strategici per lo sviluppo aziendale, per le altre semplici mezzi di sopravvivenza”.

CYBER RISK E SOSTENIBILITÀ

Il rischio maggiormente percepito dalle aziende, secondo i risultati della ricerca, è dato dalla crisi climatica e dall'aumento dei fenomeni naturali estremi (74,4%), seguito a breve distanza dal rallentamento del mercato globale (68,4%) e locale (64,8%). In coda, molto più distanziato, si piazza invece il cyber risk: la minaccia informatica è considerata probabile soltanto dal 45,2% delle imprese. Proprio a questo tema è stato dedicato un approfondimento dell'osservatorio, che ha evidenziato un ampio gap di protezione: appena il 19% delle imprese intervistate, a tal proposito, ha sottoscritto una qualche forma di copertura informatica. Il gap di protezione si attesta al 68,6%. E trova giustificazione in un'offerta assicurativa che, secondo le imprese intervistate, non è ancora adeguata alle esigenze di business: per il 23,1% le polizze sono troppo costose, per il 13,6% non offrono coperture sufficienti e un altro 13,2%, più semplicemente, dice che il proprio consulente assicurativo non gli ha mai proposto questo genere di soluzioni.

Un altro approfondimento è stato invece dedicato al grande tema della sostenibilità. Dall'indagine è emerso che la stragrande maggioranza delle imprese (76,9%) si sta impegnando nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma lo sforzo si ferma spesso alle mere intenzioni: solo il 36,3% ha assegnato un budget al perseguimento dei target definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L'IMPEGNO NEI PARAMETRI ESG

Il tema della sostenibilità è stato al centro di una tavola rotonda che ha messo a confronto personaggi delle imprese, della ricerca accademica e, chiaramente, del risk management. Punto di partenza della riflessione è che, come ha osservato **Roberta Marracino**, strategy expert sulle tematiche Esg, “tutte le imprese sono investite dall'evoluzione dello scenario e, di conseguenza, dalle nuove prospettive di rischio: oggi – ha detto – servono strategie di sviluppo che vadano oltre la semplice questione del costo aziendale”.

Un esempio di questa strategia è stato portato da **Giuseppe Pasini**, presidente di **Feralpi Group**. “L'industria dell'acciaio – ha affermato – è uno dei settori più energivori e l'attuale aumento dei costi dell'energia ci spingerà sempre più a cercare fonti alternative, magari sostenibili: per questo motivo, abbiamo stanziato un fondo da 100 milioni di euro per raggiungere un obiettivo del 20% del nostro fabbisogno energetico da fonti rinnovabili”. Sulla stessa linea anche **Donato Iacovone**, presidente di **WeBuild**, il quale ha sottolineato il contributo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo sostenibile e nella prevenzione del rischio. “La tecnologia – ha affermato – può consentirci di sviluppare materiali dal minor impatto ambientale e definire soluzioni che possano garantire un costante ed efficace monitoraggio di tutte le componenti di rischio di un'infrastruttura”.

CULTURA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

La pandemia di coronavirus ha poi fatto ben capire tutti i rischi legati alla supply chain, come ha evidenziato **Maurizio Marchesini**, vice presidente di **Confindustria** per le filiere e le medie imprese. “L'emergenza sanitaria – ha commentato – sta spingendo gli operatori verso una maggiore affidabilità della filiera produttiva, per evitare così che eventi imprevedibili, come nel caso della pandemia, possano rallentare la catena dei fornitori e bloccare la produzione di un bene e servizio”.

Resta però il fatto che qualsiasi tipo di investimento porta con sé una certa dose di rischio. Ecco perché, secondo **Giorgio Basile**, vice presidente di Cineas per il settore imprese, è bene “svolgere sempre un'adeguata attività di risk assessment: nessun stanziamento di fondi dovrebbe esulare da un'attenta valutazione del rischio”. Alla base, però, serve una cultura del rischio che ancora manca in Italia. “C'è ancora molto da fare in questo ambito”, ha commentato in chiusura **Massimo Fedeli**, direttore danni del **Gruppo Helvetia Italia**. “Non possiamo limitarci alla vendita di polizze – ha concluso – ma dobbiamo fare sensibilizzazione, trasmettere la nostra conoscenza e trasferire la cultura del rischio anche al mondo delle imprese”.



Russia: gli impatti delle sanzioni sulle compagnie assicurative

Le misure adottate dalla Ue per limitare l'accesso a beni e risorse da parte di persone, imprese e istituzioni russe riguarda anche il settore assicurativo. La compliance alle imposizioni passa da alcuni aspetti chiave, come il fatto che il divieto è sul rendere disponibili le risorse, non sul fatto di accrescerle

SECONDA PARTE

Le misure di "congelamento" di ricchezze economiche o dei diritti di fonte negoziale previste dai citati regolamenti si applicano nei confronti di specifiche persone giuridiche e fisiche. E in tale ottica, del resto, sono impostate (*inter alia*) le decisioni Pesc 145/2014 e 512/2014 che espressamente valorizzano come il congelamento investa tutte le risorse controllate da coloro che minacciano l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina (e prevedono il divieto espresso di effettuare operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia).

Il tutto in modo stringente, dato che lo svincolo o la "messa a disposizione" di fondi o risorse, al di là di mirate eccezioni, deve essere autorizzato dalle autorità degli Stati membri al ricorrere di specifici presupposti (indicati dagli articoli 4, 5 e 6 Reg. Ue 269/2014): quanto all'Italia, tali autorità sono individuabili accedendo ai link consultabili negli allegati ai singoli provvedimenti (si veda, in via esemplificativa, quanto unito sub II al Reg. 269/2014).

Le previsioni in commento sembrano focalizzarsi sul precludere che i soggetti interessati entrino in possesso di disponibilità economiche utilizzabili: mentre analoga attenzione non sembra dedicata al mero accrescimento virtuale delle stesse, essendo consentito l'accredito "sui conti congelati [di] fondi trasferiti da terzi [...] purché tali versamenti siano anch'essi congelati" (così l'art. 7 par. 1 Reg. Ue 269/2014). Oppure il versamento "sui conti con-

gelati di [...] interessi o altri profitti dovuti su detti conti [...] oppure] pagamenti dovuti [...] per] obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo [...] sono stati inseriti nell'allegato I o [...] dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie [...] emesse in uno Stato membro [...] purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati" (art. 7, par. 2, Reg. Ue 269/2014).

L'assicurazione è assimilabile all'assistenza finanziaria

Vi sono, poi, misure operanti su base territoriale. Il Reg. Ue 833/2014, come modificato dal Reg. Ue 428/2015, prevede oggi il divieto di vendere (essenzialmente) prodotti siderurgici e tecnologie del settore energetico (ma anche "beni di lusso") "a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per uso in Russia". Il tutto ponendo limiti alla erogazione di servizi ancillari a tali attività di commercio: anzitutto di natura finanziaria, però con potenziale interferenza anche per contratti di natura assicurativa.

Al fine di ben cogliere, per quanto qui interessa, la portata delle misure restrittive fissate dal regolamento Ue 833/2014, pare opportuno considerare il contenuto delle Faq (edizione del 25 agosto 2017) elaborate dalla Commissione europea: dalle quali si evince che nemmeno il settore assicurativo è *tout court* estraneo a quanto ivi disposto in punto di limitazioni ai servizi di natura finanziaria.

Con la Faq n. 3, volta a chiarire se "l'assistenza finanziaria [...] comprende l'assicurazione?", è stato, infatti, precisato che "l'assistenza finanziaria comprende misure che richiedono all'istituto finanziario interessato di utilizzare risorse proprie. È il caso dei servizi assicurativi. Inoltre, [...] tipi specifici di assicurazione (assicurazione del credito all'esportazione o riassicurazione) [...] sono esempi delle operazioni che rientrano nella nozione di assistenza finanziaria". (continua a pag. 4)



(continua da pag. 3)

Rifiutare la prestazione in modo motivato

Sulla base di quanto sinteticamente riportato, quali sono gli impatti operativi sull'attività aziendale di un player del mercato assicurativo?

Il congelamento di risorse e fondi, come indicato, interessa i soggetti indicati nelle *black list*, talché, laddove la controparte negoziale fosse ivi inserita, parrebbe subentrare l'esigenza di astenersi dall'erogare prestazioni contrattuali.

In primis a titolo liquidazione di sinistri (si è valorizzata, *supra*, la presenza di limitazioni fino anche a corrispondere "indennizzi"): ma, ragionevolmente, anche restituzioni monetarie di altro genere (in via esemplificativa: la retrocessione del premio per esercizio di cosiddetto "ripensamento" in ambito Rc auto oppure la corresponsione di riscatti parziali).

Le definizioni di "fondi" e "risorse" da congelare sono elaborate utilizzando lemmi di portata lessicale talmente ampia da, teoricamente, afferire anche a tali operazioni.

Lungi dal tradursi in un immotivato rifiuto, la reiezione della prestazione dovrebbe, però, essere motivata, così da: a) anzitutto concedere all'interessato margine per dimostrare la non riferibilità della limitazione alla propria situazione; b) eventualmente, anche sulla base del riscontro ricevuto, consentire all'impresa di rivolgersi alla competente autorità (coinvolgendo l'Ivass nello scambio) per ottenere chiarimenti sull'interpretazione e applicazione delle misure restrittive nella fattispecie; c) infine prevenire possibili contestazioni (e relative possibili sanzioni) lasciando traccia dei presupposti sottesi alla mancata erogazione della prestazione (l'art. 10 par. 1 Reg. Ue 269/2014 stabilisce che "il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità [...] a meno che non si dimostri che [...] sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza").

In ragione di quanto espresso, pare quindi opportuno che le risorse aziendali incaricate di mansioni che possano implicare l'accredito di somme siano informate sulla portata delle misure restrittive (e poste in condizione di consultare, in modo continuativo, le *black list*).

Parrebbero inoltre opportune attività di monitoraggio dei rapporti negoziali in essere, così da verificare che: I) le prestazioni assicurative non ineriscano ad ambiti merce-

ologici o territoriali soggetti a limitazioni; II) le operazioni riassicurative in essere non coinvolgano interessi allocati nelle realtà territoriali interessate da misure restrittive; III) le partecipazioni e gli investimenti non comportino il conferimento di somme in asset riferibili a realtà russe (o bielorusse).



Focus: l'obbligo a contrarre

Le peculiarità riferibili al settore Rc auto (vero e proprio microcosmo dell'universo assicurativo) spingono, poi, a una supplementare riflessione.

In tal contesto, come noto, vige il cosiddetto obbligo a contrarre: il che parrebbe rendere necessario ragionare con estrema cautela su eventuali politiche di restrizione di accesso ai servizi assicurativi, tanto più ove si consideri che, persino con riferimento a risorse interessate da misure restrittive, è teorizzato possano essere incamerate somme (purché esse vengano poi congelate "in uscita").

Fermo restando che, in argomento, parrebbe opportuno disporre di indicazioni dell'Ivass, onde prevenire il rischio di sanzioni di natura amministrativa (oltre che possibili rischi di controversie di natura civilistica che vedano i potenziali assicurati domandare il risarcimento dei danni connessi al mancato accesso a prestazioni assicurative, peraltro imposte obbligatoriamente per legge ai fini della valida circolazione).

A oggi, però, consta che l'istituto di vigilanza si sia limitato, con il comunicato dal quale si è principiato, a dare conto dell'esistenza delle misure restrittive, senza fornire chiarimenti al riguardo.

Enrico Ferorelli,
Studio THMR



(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su *Insurance Daily* di mercoledì 13 aprile).

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 14 aprile di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577